

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	<i>Pag.</i>	3
FINANZE (VI)	»	24
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	26
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	28
AGRICOLTURA (XIII)	»	29
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	32

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica: Misto-CP-A-PS-A; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Noi con l'Italia-USEI: Misto-NcI-USEI; Misto+Europa-Centro Democratico: Misto+E-CD; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE; Misto-Sogno Italia-10 Volte Meglio: Misto-SI-10VM.

PAGINA BIANCA

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale. C. 1074-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica</i>)	4

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 2 maggio 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale.

C. 1074-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 aprile 2019.

Claudio BORGHI, *presidente*, ricorda che la Commissione è tuttora in attesa della relazione tecnica sul provvedimento richiesto, ai sensi dell'articolo 17, comma

5, della legge n. 196 del 2009, nella seduta del 16 aprile scorso.

Il sottosegretario Massimo BITONCI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato a condizione che vengano apportate alcune modifiche al testo del provvedimento in oggetto (*vedi allegato*).

Vanessa CATTOI (Lega), *relatrice*, si riserva di acquisire dal Governo, nel corso della prossima seduta, eventuali ulteriori elementi di informazione rispetto alle richieste di chiarimento già formulate, al fine di presentare nella medesima seduta una proposta di parere sul provvedimento in titolo.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

ALLEGATO

Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale. C. 1074-A.**RELAZIONE TECNICA**

ID: 30835



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO
UFFICIO V

30 APR. 2019

Roma,

Prot. *86649*
Rif. Prot. Entrata Nr.
Allegati:
Risposta a Nota n.

All'Ufficio Legislativo – Finanze
SEDE
e, p.c.:
All'Ufficio del Coordinamento Legislativo
SEDE
All'Ufficio Legislativo – Economia
SEDE

OGGETTO: Atto Camera n. 1074 - A concernente "Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale" – Relazione tecnica.

Si fa riferimento alla relazione tecnica afferente alla proposta di legge indicata in oggetto, pervenuta nelle vie brevi a questo Dipartimento.

Esaminato il predetto documento, si verifica positivamente la predetta relazione tecnica a condizione che vengano apportate al provvedimento in oggetto le modifiche di seguito indicate:

- all'articolo 7, comma 5, sostituire le parole: "valutati in" con le parole: "pari a".
- all'articolo 11 sostituire il comma 2, con il seguente: "2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro per l'anno 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 38".
- all'articolo 15, comma 1, lettera a), sostituire il capoverso lettera c) con il seguente, come da proposta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli:

"c) che l'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'imposta risulti da apposita dichiarazione, redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, trasmessa per via telematica all'Agenzia medesima **che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione.** La dichiarazione può riguardare anche più operazioni. Gli estremi **del protocollo di ricezione** della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, **ovvero devono**

essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale. Per la verifica di tali indicazioni al momento dell'importazione, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni d'intento per dispensare l'operatore dalla consegna in dogana di copia cartacea delle dichiarazioni di intento e delle ricevute di presentazione. “

- all'articolo 23 sopprimere il comma 2.

- all'articolo 24, comma 1, capoverso Art. 13-bis. Aggiungere infine il seguente periodo: “Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate.”;

- sopprimere l'articolo 26.

- all'articolo 27, comma 4, sostituire le parole: “valutati in” con le parole: “pari a”.

- all'articolo 28, comma 6, sostituire le parole: “valutati in” con le parole: “pari a”.

- all'articolo 30, comma 3, primo periodo, eliminare le parole: “con oneri a carico del bilancio dello Stato”,

- agli articoli 3, 4, 13, 16, 17 e 19 aggiungere alla fine il seguente comma:

“Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle relative attività nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

- dopo l'articolo 37 inserire il seguente:

“ART. 38

(Disposizioni finanziarie)

1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2020, di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 9 milioni di euro per l'anno 2023, di 19 milioni di euro per l'anno 2024, di 34 milioni di euro per l'anno 2025, di 45 milioni di euro per l'anno 2026 e di 38 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2. Agli oneri derivanti dagli articoli 7, comma 5, 9, comma 1, 11, comma 2, 20, comma 2, 25, comma 3, 27, comma 4, 28, comma 6, 30, comma 3, e dal comma 1 del presente articolo, pari a 1,4 euro per l'anno 2019, a 57,435 milioni di euro per l'anno 2020, a 76,035 euro per l'anno 2021, a 76,635 milioni di euro per l'anno 2022, a 75,835 milioni di euro per l'anno 2023, a 75,935 milioni di euro per l'anno 2024, a 76,735 milioni di euro per l'anno 2025, a 83,335 milioni di euro per l'anno 2026 e a 76,335 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 22, 25 e 35.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”.

- con riferimento agli articoli 7, comma 5, 9, comma 1, 11, comma 2, 20, comma 2, 25, comma 3, 27, comma 4, 28, comma 6, 30, comma 3, relativamente alla copertura degli oneri si deve fare riferimento all'articolo di copertura.



IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO



AC 1074-A - RELAZIONE TECNICA**Capo I - MISURE DI SEMPLIFICAZIONE FISCALE****Art. 1***(Semplificazione in materia di termine per l'emissione della fattura)*

La norma non produce effetti sulle liquidazioni periodiche Iva perché le fatture di un mese, seppure emesse al più tardi entro il 15 del mese successivo, devono partecipare alla liquidazione del mese in cui è stata effettuata l'operazione.

Non si ravvisano, pertanto, effetti sul gettito.

Art. 2*(Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto)*

La disposizione non produce effetti per il bilancio dello Stato, in quanto la stessa intende evitare al contribuente un doppio adempimento comunicativo/dichiarativo tra la comunicazione dei dati della liquidazione periodica IVA del quarto trimestre e la dichiarazione annuale IVA, senza incidere sui termini né sui tempi di liquidazione e controllo né di versamento delle imposte.

Art. 3*(Semplificazione degli obblighi informativi dei contribuenti che applicano il regime forfetario)*

La disposizione, coerentemente con un'ottica di semplificazione, prevede che gli obblighi informativi previsti dall'articolo 1, comma 73 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono individuati escludendo dati ed informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche dati a disposizione dell'Agenzia delle entrate o che è previsto siano alla stessa dichiarati o comunicati, dal contribuente o da altri soggetti, entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi.

Sotto il profilo strettamente finanziario, si evidenzia che la disposizione non comporta effetti in termini di gettito in quanto i dati e le informazioni richieste sono già presenti nelle banche dati dell'Agenzia delle entrate a seguito di comunicazioni effettuate da terze parti ovvero, in mancanza, sono comunicati direttamente dal contribuente come già avviene.

Eventuali ulteriori adempimenti a carico dell'Agenzia delle Entrate, necessari all'attuazione delle predette disposizioni normative, potranno essere svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.*(Cedibilità dei crediti IVA trimestrali)*

La disposizione non produce effetti negativi sul bilancio dello Stato, in quanto non incide sui tempi di erogazione dei rimborsi.

Attualmente sono cedibili solo i crediti IVA chiesti a rimborso richiesti con la dichiarazione annuale; l'articolo 4, invece, estende la cedibilità dei crediti IVA a quelli chiesti a rimborso con le istanze trimestrali, mantenendo le garanzie previste dall'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70 convertito con

modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, per le cessioni dei crediti IVA risultanti dalla dichiarazione annuale.

Con riguardo alla platea dei beneficiari, si sottolinea in primo luogo che la possibilità di chiedere il rimborso dei crediti IVA trimestrali è limitata dall'articolo 38-bis, secondo comma, del decreto Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, solo ad alcune delle ipotesi previste per i rimborsi IVA annuali, restringendo in tal modo le possibilità di avvalersi di tale strumento da parte dei contribuenti.

Inoltre si evidenzia che, come già avviene per la cessione dei crediti IVA chiesti a rimborso con la dichiarazione annuale, la presenza di una cessione del credito IVA chiesto a rimborso in sede trimestrale non comporta alcuna modifica ai controlli sull'esistenza del credito e la spettanza del rimborso, cui usualmente tale richiesta è sottoposta. L'unica novità consisterebbe nello svolgimento di un'ulteriore attività istruttoria, di solito non gravosa, diretta a verificare la correttezza formale dell'atto di cessione e della sua notifica. La presenza di una cessione del credito IVA trimestrale non varierebbe quindi la tempistica attesa per l'erogazione, ma semplicemente il beneficiario del pagamento (cedente invece che cessionario).

Non si ravvisano, altresì possibili maggiori interessi sui rimborsi, in quanto l'efficacia della cessione del credito trimestrale nei confronti dell'Agenzia delle entrate non è rimandata alla presentazione della dichiarazione annuale, ma il rimborso avverrà secondo le normali tempistiche, senza pertanto maggiori costi per interessi.

Infine, non si ravvisano particolari rischi di possibili utilizzi fraudolenti del nuovo istituto considerato il sensibile rafforzamento dei poteri di controllo e di accertamento su tutti i soggetti IVA, e quindi anche sui soggetti creditori, derivante dall'adozione obbligatoria e generalizzata, a partire dal 1 gennaio 2019, della fatturazione elettronica.

Eventuali ulteriori adempimenti a carico dell'Agenzia delle Entrate, necessari all'attuazione delle predette disposizioni normative, potranno essere svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 5.

(Semplificazioni in materia di controlli formali delle dichiarazioni dei redditi e termine per la presentazione della dichiarazione telematica dei redditi)

Il comma 1, nel confermare il principio secondo il quale al contribuente non possono essere richiesti documenti e informazioni già in possesso dell'Amministrazione, prevede, tuttavia, la possibilità di chiedere documenti ai fini della verifica delle detrazioni d'imposta o della deducibilità di oneri, nei casi in cui i requisiti soggettivi non emergano dalle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria ovvero quando gli elementi di informazione in possesso dell'Agenzia delle entrate non sono conformi a quelli dichiarati dal contribuente. In questi casi, infatti, si ritiene che sia opportuno attivare un confronto con il contribuente e il suo CAF/professionista, per consentirgli di dimostrare la correttezza della dichiarazione.

Il comma 2 prevede il solo slittamento dei termini di presentazione delle dichiarazioni, fermi restando gli ordinari termini di versamento dell'acconto e del saldo delle imposte. Ambedue le disposizioni non producono effetti per il bilancio dello Stato.

Art. 6.

(Impegno cumulativo a trasmettere dichiarazioni o comunicazioni)

La norma, di carattere procedurale, non comporta effetti a carico della finanza pubblica.

Art. 7.

(Semplificazioni in materia di versamento unitario)

I commi da 1 a 3 della disposizione in commento prevedono che alcune tipologie di tributi, attualmente pagati tramite bollettino di conto corrente postale, saranno versati tramite modello F24. Si tratta, in particolare, delle tasse di CC.GG, delle tasse scolastiche, nonché dell'IRAP e dell'addizionale regionale IRPEF versate da alcune categorie residuali di enti pubblici.

La proposta normativa consente di ridurre il numero di bollettini e le commissioni corrisposte a Poste Italiane per ciascuno di essi, ma nello stesso tempo aumenta il numero di modelli F24 ricevuti e di conseguenza le commissioni riconosciute agli intermediari del sistema F24 per ciascuna delega di pagamento.

In proposito, si precisa che il numero di modelli F24 non aumenterà a causa dell'estensione ai versamenti effettuati per IRAP e addizionale regionale IRPEF da parte di talune categorie residuali di enti pubblici, in quanto gli stessi enti già utilizzano il modello F24 per effettuare altri versamenti alle medesime scadenze, nei quali, quindi, inseriranno anche i pagamenti dell'IRAP e dell'addizionale regionale IRPEF.

Nelle tabelle seguenti sono sintetizzate le variazioni delle commissioni e il conseguente effetto netto:

Tipo bollettino	Riduzione n. bollettini annui	Commissione unitaria	Riduzione commissioni totali annue
Tasse CC.GG. e tasse scolastiche	2 milioni	0,21 euro	0,42 mln
IRAP e add.le reg.le IRPEF	0,1 milioni	0,45 euro	0,045 mln
		Totale commissioni risparmiate su bollettini	0,465 mln (A)

Incremento annuo modelli F24	Commissione media	Incremento commissioni F24 totali annue
2 milioni	1 euro	2 mln (B)

Maggiori oneri netti	1,535 mln (B)-(A)
----------------------	-------------------

Il predetto onere annuo decorre dal 2020.

Il comma 4 della proposta normativa incide sugli aspetti procedurali del versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF da parte dei sostituti d'imposta, senza modificarne le scadenze e l'ammontare del debito d'imposta.

Per quanto riguarda l'adeguamento delle procedure si fa presente che lo stesso può essere effettuato nell'ambito della convenzione quadro con il partner tecnologico So.Ge.I. S.p.a..

Nell'ambito delle procedure, fermo restando che la disposizione rinvia a un decreto per la ripartizione del gettito tra i comuni, si può ipotizzare un sistema che effettui tale ripartizione sulla base delle informazioni contenute nelle dichiarazioni dei contribuenti e dei sostituti di imposta, con una metodologia analoga a quella già adottata per la ripartizione dell'IRAP delle attività multimpianto.

In merito alla previsione del versamento cumulativo dell'addizionale comunale all'IRPEF effettuato dai sostituti d'imposta per tutti i comuni di riferimento, si evidenzia che, in considerazione dell'elevata frequenza di tali pagamenti (mensile) e del numero dei comuni coinvolti (circa 8 mila), si ridurrà notevolmente il numero di modelli F24 ricevuti su base annua dal sistema e le conseguenti commissioni riconosciute a banche e Poste per ciascuna delega di pagamento.

In proposito, si rappresenta che, attualmente, l'addizionale comunale IRPEF è versata indicando nel modello F24 il singolo comune cui è destinata, e, quindi i sostituti d'imposta compilano tante righe (una per l'acconto e una per il saldo) quanti sono i comuni in cui sono domiciliati i propri dipendenti. Ciò determina, soprattutto per i sostituti d'imposta di medie e grandi dimensioni, la compilazione di un numero elevato di modelli F24 (e di conseguenza un livello proporzionale di commissioni riconosciute agli intermediari della riscossione), in quanto in un singolo modello F24 possono essere indicate al massimo 4 righe di versamenti dell'addizionale comunale all'IRPEF (e quindi, in definitiva, possono essere inseriti solo i versamenti riferiti a due comuni).

Pertanto, nel caso in cui i suddetti versamenti fossero effettuati cumulativamente a livello nazionale (ossia senza specificare nel modello F24 il singolo comune cui si riferiscono), si avrebbe una drastica riduzione del numero di righe compilate e di conseguenza dei modelli F24 trattati.

Allo scopo di stimare la riduzione del numero di modelli F24 trattati dal sistema e la conseguente riduzione delle commissioni riconosciute agli intermediari, sono stati analizzati i versamenti dell'addizionale comunale IRPEF, prendendo a riferimento il mese (es. maggio) in cui sono prevalentemente presenti pagamenti di tale tributo eseguiti dai sostituti d'imposta. Inoltre, l'analisi è stata limitata alle operazioni effettuate tramite i servizi telematici bancari e postali, nei quali la riduzione del numero di righe comporta automaticamente la diminuzione del numero di modelli F24 trattati dal sistema.

I risultati dell'analisi sono stati, quindi, proiettati su base annua, evidenziando risparmi per commissioni riconosciute a banche e Poste (dovuti alla riduzione dei modelli F24) di importo certamente più elevato rispetto ai maggiori oneri della stessa natura derivanti dai commi da 1 a 3 del presente articolo, che pertanto possono ritenersi più che compensati.

Tuttavia, considerando che gli effettivi risparmi della spesa per commissioni possono essere quantificati solo a consuntivo, prudenzialmente non si ritiene di poter ascrivere, complessivamente, effetti finanziari positivi al presente articolo.

Eventuali ulteriori adempimenti a carico dell'Agenzia delle Entrate, necessari all'attuazione delle predette disposizioni normative, potranno essere svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 8.

(Norma di interpretazione autentica in materia di rinnovo dei contratti di locazione a canone agevolato).

La disposizione, con norma di interpretazione autentica, si limita a precisare che per i contratti di locazione a canone agevolato, in mancanza della comunicazione prevista dall'articolo 2, comma 5 della legge 431 del 1998, il rinnovo tacito opera per un ulteriore biennio. La disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 9.

(Suppressione dell'obbligo di comunicazione della proroga del regime della cedolare secca e della distribuzione gratuita dei modelli cartacei delle dichiarazioni)

Relativamente al comma 1, la prevista abrogazione della sanzione per la mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga determina una potenziale perdita di entrate al bilancio dello Stato di circa 1,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, stimato sulla base dei versamenti eseguiti nel 2018.

Nel 2019, primo anno di applicazione della disposizione in esame, si stima che la perdita di gettito si cifri in 0,9 milioni di euro.

Per quanto attiene al comma 2 l'eliminazione dell'obbligo di stampa dei modelli dichiarativi comporterebbe un risparmio per l'Agenzia delle entrate che, prudenzialmente, non viene quantificato e sarà registrato a consuntivo.

Art. 10

(Termini per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta municipale propria e al tributo per i servizi indivisibili)

La disposizione in esame differisce il termine per la dichiarazione IMU/TASI dal 30 giugno dell'anno successivo al 31 dicembre (sempre dell'anno successivo) a quello in cui ha avuto inizio il possesso dell'immobile o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Non si ascrivono effetti finanziari considerato che non risultano variati i termini ordinari per il versamento e che già a legislazione vigente la dichiarazione è effettuata nell'anno successivo all'inizio del possesso dell'immobile.

Art. 11

(Semplificazione in tema di Indici sintetici di affidabilità fiscale)

Le ipotesi riportate di seguito si basano sull'assunzione che i dati oggi previsti sia nei quadri contabili dei modelli Redditi (PF, SP, SC ed ENC) che nella modulistica ISA, possano essere ricondotti in unico contesto espositivo, attraverso la previsione dell'intera modulistica ISA, non più trattata separatamente dalla dichiarazione dei redditi, ma a tutti gli effetti come quadri della modulistica dei redditi.

Ciò consentirebbe, infatti, di gestire i campi comuni in termini di relazione diretta con altri campi del medesimo modello (quello dei Redditi, per l'appunto), alla stregua di quanto già oggi avviene per i campi oggetto di riporto da altri quadri intercalari (ad es., buona parte dei campi di riepilogo dei quadri RN dei modelli Redditi).

Per gestire a livello informatico questa modifica di struttura della modulistica ISA, potrebbero essere ipotizzate diverse soluzioni, differenziate in funzione del diverso grado di integrazione cui si volessero sottoporre i prodotti informatici dell'Agenzia di gestione dell'adempimento dichiarativo.

Di seguito una stima dell'impatto finanziario formulata sentito il partner tecnologico So.Ge.I., basata su un'ipotesi che prevede l'assenza di modifiche dei tracciati informatici esistenti, con impatti limitati unicamente ai prodotti di compilazione dell'Agenzia.

Sulla base di quanto già presente nel piano tecnico di automazione 2019, si può stimare un effetto ulteriore effetto di spesa pari a 500.000 euro per il medesimo anno, per le implementazioni.

Art. 12.

(Termini di validità della dichiarazione sostitutiva unica)

La disposizione non produce effetti sulla finanza pubblica.

Art. 13.

(Semplificazioni per le associazioni sportive dilettantistiche).

La disposizione non produce effetti sul bilancio dello Stato. In particolare, in relazione al comma 4, la norma prevede che alla contestazione della violazione e all'irrogazione della sanzione provvedano gli uffici dell'Agenzia delle entrate. Verrà, pertanto, istituito un codice tributo per il versamento da effettuare con modello F24 (l'atto dell'ufficio indicherà le modalità con le quali potrà essere versata la sanzione). Per gli aspetti connessi agli adempimenti previsti dalla disposizione, l'Agenzia provvederà con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 14

(Revisione della disciplina fiscale degli enti associativi esclusi dal codice del terzo settore)

La misura ripristina la legislazione previgente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 117/2017. I soggetti interessati dalla modifica per l'anno 2017 non hanno sostanzialmente modificato i loro comportamenti in sede dichiarativa come si evince dall'elaborazione dei primi dati provvisori relativi alla stessa annualità, alla luce anche dell'interpretazione dell'Amministrazione finanziaria. L'Agenzia ha infatti precisato che, in forza della norma di interpretazione autentica di cui all'articolo 5-sexies del DL 148/2017, l'articolo 148, comma 3, del Tuir, nella versione precedente, conserva efficacia fino a quando non inizieranno a essere applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal titolo X del Codice del Terzo settore. Prima di tale termine, tutte le associazioni assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona, ivi comprese quelle che non entreranno a far parte degli enti del Terzo settore, potranno continuare a fruire della decommercializzazione di cui all'articolo 148, comma 3, del Tuir, sempre che siano in possesso dei requisiti attualmente previsti. Invece, dal momento in cui inizieranno a essere applicabili le nuove disposizioni fiscali non potranno più fruire della predetta decommercializzazione. Pertanto, dal punto di vista finanziario, la disposizione non comporta effetti finanziari.

Art. 15.

(Semplificazioni in materia di dichiarazioni di intento relative all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto).

La disposizione che interviene sull'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983 n. 746 convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, in materia di

dichiarazioni di intento, conferma, nella sostanza, il sistema di funzionamento attuale, con trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate, da parte del cessionario, e indicazione degli estremi della dichiarazione nelle fatture emesse in base alla dichiarazione ricevuta. Tuttavia non è più previsto che la dichiarazione di intento, unitamente alla ricevuta di presentazione telematica, sia "consegnata al fornitore o prestatore, ovvero in dogana", ma si prevede che "gli estremi della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa". Viene inoltre ripristinata una sanzione proporzionale (dal 100 al 200 per cento dell'imposta) nei confronti del cedente o prestatore in caso di cessione senza IVA in assenza di preventiva verifica della trasmissione telematica che rimane a cura del cessionario. Ciò premesso, la disposizione, recante una semplificazione procedurale, non ha effetti di gettito.

Art. 16.

(Conoscenza degli atti e semplificazione).

L'articolo 16, per una migliore attuazione dei principi sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente, modifica l'articolo 6 della legge n. 212 del 2000, prevedendo che l'amministrazione finanziaria è tenuta a diffondere i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e i documenti di prassi amministrativa, con idonee modalità di comunicazione e di pubblicità, non oltre sessanta giorni prima del termine assegnato al contribuente per l'adempimento al quale si riferiscono.

Viene inoltre previsto che i modelli e le relative istruzioni devono essere comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria. L'amministrazione finanziaria assicura che il contribuente possa ottemperare agli obblighi tributari con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

La norma di semplificazione non determina effetti sul bilancio dello Stato.

Eventuali ulteriori adempimenti a carico dell'Agenzia delle Entrate, necessari all'attuazione delle predette disposizioni normative, potranno essere svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 17.

(Obbligo di invito al contraddittorio).

La disposizione non ha effetti finanziari. Reca, infatti, una nuova modalità di avvio del procedimento di accertamento con adesione previsto dal dlgs. n. 218/1997. Tale soluzione, inoltre, non richiede nuovi investimenti informatici in quanto si inserisce in un processo già esistente e consolidato. Infine, il termine per l'entrata in vigore della disposizione (applicabile agli atti emessi dal 1° luglio 2020) consente di programmare le attività degli uffici tenendo conto dei più ampi tempi per l'accertamento, anche in previsione degli obiettivi dei quali l'Agenzia deve garantire il raggiungimento. La nuova disposizione avrà effetti positivi in termini di sostenibilità della pretesa tributaria, in quanto nella motivazione degli atti si terrà conto anche degli elementi e dei documenti eventualmente forniti dal contribuente in sede di contraddittorio obbligatorio.

In ogni caso, eventuali ulteriori adempimenti a carico dell'Agenzia delle Entrate, necessari all'attuazione delle predette disposizioni normative, potranno essere svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

*Art. 18.**(Difesa in giudizio dell'Agenzia delle entrate-Riscossione).*

La disposizione proposta, per la sua natura meramente interpretativa di una disposizione di legge già in vigore (art. 1, comma 8, D.L. n. 193/2016), non è idonea a produrre effetti negativi sulla finanza pubblica. Per converso, tale norma impedisce che il gettito da ruolo, atteso a legislazione vigente, possa essere pregiudicato da interpretazioni diverse del citato art. 1, comma 8, che impediscano, di fatto, all'Agenzia delle entrate – Riscossione di tutelare in sede giudiziale, i crediti pubblici ad essa affidati in riscossione.

*Art. 19.**(Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali)*

La disposizione in esame interviene in merito all'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali; al riguardo non si rilevano effetti sul gettito. In ogni caso, eventuali ulteriori adempimenti a carico dell'Agenzia delle Entrate, necessari all'attuazione delle predette disposizioni normative, potranno essere svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

*Art. 20.**(Esenzione dalla TASI per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita)*

La disposizione in esame prevede l'esenzione dalla TASI dei fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice fino a che permanga tale destinazione e gli stessi non siano locati. La disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022; a normativa vigente i fabbricati in esame sono esenti da IMU ma soggetti a TASI con un'aliquota ridotta dell'1 per mille ma i comuni possono azzerare o aumentare l'aliquota fino a un massimo del 2,5 per mille.

Riguardo la stima si evidenzia che il gettito TASI relativo agli immobili che si vuole esentare è versato mediante modello F24 con il codice tributo 3961 che si riferisce al versamento TASI per tutti i fabbricati diversi dall'abitazione principale. E' stata quindi effettuata una specifica elaborazione sui dati di gettito TASI (anno di imputazione 2017) riferiti ai soli soggetti con codice ATECO del settore Costruzioni, potenzialmente beneficiari dell'agevolazione proposta: tale gettito ammonta su base annua a circa 29,7 milioni di euro ma include sia le fattispecie che la norma intende esentare (fabbricati merce) sia quelle che resterebbero soggette a TASI.

Pertanto, per stimare la quota di gettito TASI relativa ai fabbricati che non potrebbero fruire dell'esenzione proposta, è stato preso in esame, per ciascun comune, anche il gettito versato ai fini IMU dove i c.d. "fabbricati merce" risultano già esenti, tenendo ovviamente conto delle diverse aliquote, IMU e TASI, deliberate dai singoli enti. La differenza tra il gettito TASI complessivo dei soggetti prima individuati e il gettito TASI stimato per le fattispecie non esenti (circa il 50%) rappresenta la stima del gettito TASI relativo ai fabbricati agevolati con l'emendamento in esame.

Sulla base della metodologia sopra indicata che considera il gettito corrente, si stima una perdita di gettito TASI, a decorrere dall'anno 2022, pari a 15 milioni di euro su base annua.

Art. 21.

(Tenuta della contabilità in forma meccanizzata).

La disposizione prevede l'estensione, a tutti i registri contabili, dell'articolo 7, comma 4-quater, del decreto legge n. 357/1994, convertito dalla legge n. 489/1994, che disciplina la regolarità dei registri IVA, se tenuti ed aggiornati con sistemi elettronici, senza trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se stampati a seguito di richiesta degli organi procedenti in sede di verifica.

Alla disposizione non sono ascrivibili effetti finanziari.

Art. 22.

(Imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche)

La proposta normativa in esame mette a disposizione dell'Agenzia delle entrate una procedura semplificata e automatizzata per rilevare il non corretto assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche e di conseguenza rende particolarmente efficace ed accelerato il recupero del tributo, rispetto alle procedure tradizionali di cui al DPR n. 642 del 1972.

In particolare, la circostanza che l'Agenzia delle entrate comunichi tempestivamente al contribuente l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, anche nei casi in cui per le fatture stesse non sia stata correttamente assolta, certamente stimolerà l'adempimento spontaneo e in ogni caso renderà più semplice, rapido ed efficace il recupero delle somme non versate.

Allo scopo di stimare gli effetti positivi, in termini di maggior gettito, della proposta normativa in esame, sono state analizzate le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio nei primi due mesi del 2019, nelle quali non è stato indicato l'assolvimento dell'imposta di bollo, pur in presenza di operazioni di importo superiore a 77,47 euro senza applicazione dell'IVA (in particolare, tutte le fatture recanti operazioni escluse dal campo di applicazione dell'IVA, esenti, non soggette ad IVA e il 50% delle fatture contenenti operazioni non imponibili, in ragione del fatto che l'imposta di bollo non è dovuta sulle fatture relative ad alcune tipologie di operazioni non imponibili).

L'analisi ha evidenziato che su oltre 6,24 milioni di fatture elettroniche non è stato correttamente indicato l'assolvimento dell'imposta di bollo, pari a circa l'1,7% del totale delle fatture elettroniche memorizzate nel periodo osservato.

Tenuto conto del trend rilevato nei primi due mesi del 2019, su base annua si prevede di ricevere complessivamente circa 2,24 miliardi di fatture elettroniche; quindi, è ragionevole presumere che sarà necessario regolarizzare l'assolvimento dell'imposta di bollo per circa 38 milioni di fatture su base annua (1,7% di 2,24 miliardi di fatture).

Considerato che su ciascuna di tali fatture è dovuta l'imposta di bollo nella misura di 2 euro, si prevede di recuperare circa 76 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 in termini di maggior gettito (38 milioni di fatture * 2 euro ciascuna); nel primo anno di vigenza della disposizione (anno 2020), visto che la stessa si applicherebbe solo ai primi tre trimestri (perché il pagamento dell'imposta dovuta sulle fatture del quarto trimestre avviene nel mese di gennaio dell'anno successivo), l'effetto positivo sarebbe ridotto a circa 57 milioni di euro (3/4 di 76 milioni di euro).

All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si farà fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 23.

(Semplificazioni per gli immobili concessi in comodato d'uso).

La disposizione in esame elimina l'obbligo di attestazione del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 13, comma 3 - lett.0a), del D.L. n. 201/2011 per beneficiare della riduzione al 50% della base imponibile IMU in caso di comodati tra parenti in linea retta. Viene inoltre previsto che ai fini dell'agevolazione per gli immobili concessi in locazione a canone concordato (con la riduzione dell'aliquota al 75%) il soggetto passivo è esonerato dall'attestazione del possesso del requisito mediante il modello di dichiarazione.

Al riguardo si evidenzia che la presente disposizione non modifica i requisiti previsti per fruire delle agevolazioni suindicate e quindi non si rilevano effetti sul piano del gettito ordinario.

Art. 24.

(Norma di interpretazione autentica in materia di ravvedimento parziale)

La disposizione prevede che l'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997 si interpreta nel senso che è consentito al contribuente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato purché nei tempi prescritti dal comma 1, lettere a), a-bis), b), b-bis), b-ter), b-quater) e c) del medesimo articolo 13. La proposta di natura interpretativa, che si applica per i soli tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, è conforme alle indicazioni di prassi già fornite dall'Agenzia medesima e pertanto non produce effetti sul gettito in quanto i comportamenti dei contribuenti e degli uffici sono già conformi a detta previsione.

Art. 25.

(Redditi fondiari percepiti).

La disposizione modifica l'articolo 26 del TUIR al fine di stabilire – in sostanza - che i canoni relativi agli immobili locati ad uso abitativo sono assoggettati all'IRPEF solo se percepiti, con ciò superando l'attuale disciplina in base alla quale la tassazione prescinde dall'effettivo percepimento dei canoni e viene meno solo in caso di accertato (attraverso un provvedimento giurisdizionale) mancato percepimento dei canoni relativi alla locazione dell'immobile ad uso abitativo. Il comma 2 della proposta stabilisce che le nuove disposizioni hanno effetto a partire dai contratti di locazione stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, mediante elaborazioni sulla base delle dichiarazioni delle persone fisiche presentate nel 2017, si stima che l'ammontare di canoni per locazioni non percepiti in tutto o in parte siano circa 180,9 milioni di euro, di cui 116,4 milioni di euro a tassazione ordinaria e 64,5 milioni di euro a cedolare secca. Inoltre l'ammontare di rendita relativa agli immobili in esame che sarà assoggettata ad Irpef è stimato in circa 31,3 milioni di euro.

Considerando una durata media dei contratti di 4 anni, si ipotizza che gli sfratti relativi ai nuovi contratti siano annualmente circa il 25 per cento dei suddetti ammontari. Si ipotizza, inoltre, una durata media del procedimento giurisdizionale di convalida di

sfratto di circa 2 anni e che, alla fine del procedimento, le imposte versate per i canoni non percepiti vengano restituite sotto forma di credito d'imposta.

Si riporta di seguito l'andamento finanziario a decorrere dal 2020:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
IRPEF	-5,9	-19,7	-20,9	-17,4	-7,9	-1,2	0	0
Addizionale regionale	0	-0,3	-0,9	-0,7	-0,4	0,1	0	0
Addizionale comunale	0	-0,1	-0,4	-0,2	-0,1	0,1	0	0
Cedolare	-3,2	-6,6	-17,1	-10,2	-10,2	-3,4	6,8	0
Totale	-9,1	-26,7	-39,3	-28,5	-18,6	-4,4	6,8	0

in milioni di euro.

Art. 27.

(Disposizioni in materia di rifiuti e di imballaggi).

L'articolo riconosce, per l'anno 2020, alle imprese che vendono imballaggi in plastica, in caso di riutilizzo degli imballaggi usati ovvero di raccolta differenziata degli stessi ai fini del successivo avvio al riciclo, un credito di imposta pari al doppio degli abbuoni riconosciuti alle imprese acquirenti, ancorché da queste non utilizzati, all'atto della resa degli imballaggi stessi, da effettuarsi non oltre un mese dall'acquisto. I predetti abbuoni sono calcolati in misura pari al 25% dei prezzi degli imballaggi esposti in fattura. Il credito d'imposta può essere riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo annuo di 10 milioni di euro e può essere fruito indicandolo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del medesimo credito d'imposta.

Pertanto, l'onere derivante dalla disposizione è pari al limite di spesa massimo stabilito in 10 milioni di euro per l'anno 2021.

Art. 28.

(Agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e riuso).

L'articolo riconosce, per l'anno 2020, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, fino a un importo massimo annuale di 10.000 euro, alle imprese e ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo che acquistano semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75 per cento della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti e di rottami ovvero che acquistano compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti, impiegati nell'esercizio dell'attività economica o professionale, fino ad un importo massimo di euro 10.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo annuo di 10 milioni di euro.

È altresì riconosciuto un contributo, fino ad un importo annuale massimo di euro 5.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo annuo di 10 milioni di euro, ai soggetti acquirenti i medesimi beni non destinati all'esercizio dell'attività economica o professionale.

Pertanto, l'onere complessivo derivante dalle disposizioni in esame è pari al limite di spesa massimo stabilito in 20 milioni di euro per l'anno 2021.

Capo III - AGEVOLAZIONI PER LA PROMOZIONE DELL'ECONOMIA LOCALE
MEDIANTE LA RIAPERTURA E L'AMPLIAMENTO DI ATTIVITÀ
COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZI

*Artt. da 29 a 34.
(Ambito di applicazione)*

Negli articoli in riferimento è disciplinata la concessione di agevolazioni in favore dei soggetti esercenti attività nei settori di cui al comma 2 che procedono all'ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, siti nei territori di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti. I comuni interessati istituiscono nell'ambito del proprio bilancio un fondo da destinare alla concessione dei contributi in argomento. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione annuale pari a **5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023**. Il Fondo è ripartito tra i comuni beneficiari con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. **In ogni caso, la spesa complessiva per i contributi erogati ai beneficiari non può superare la dotazione annua del Fondo suindicato.**

Pertanto, l'onere recato dagli articoli in rassegna corrisponde alla dotazione del predetto Fondo di nuova istituzione.

Capo IV - DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO DELL'EVASIONE FISCALE

*Art. 35.
(Reintroduzione della denuncia fiscale per la vendita di alcolici).*

L'articolo prevede la reintroduzione della denuncia fiscale (e, di conseguenza, della relativa licenza) per i soggetti che effettuano la minuta vendita di alcolici nei pubblici esercizi, negli esercizi di intrattenimento al pubblico, negli esercizi ricettivi ed i rifugi alpini, abolita, a partire dal 29 agosto 2017, dal comma 178 dell'art. 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, che ha modificato l'art. 29, comma 2, del Decreto Legislativo n. 504/1995.

Sotto il profilo strettamente finanziario, non si ravvisano effetti diretti sul gettito dell'accisa sui prodotti alcolici, trattandosi di adempimenti amministrativi che riguardano l'autorizzazione a vendere prodotti a consumatori finali ad accisa assolta, né, tantomeno, sul gettito derivante dai diritti di licenza, in quanto tali esercizi di vendita di prodotti alcolici non sono tenuti a versare all'erario tali diritti.

La reintroduzione di tali adempimenti amministrativi comporta un incremento del gettito relativamente all'imposta di bollo (sono necessarie due marche da bollo da € 14,33 per il rilascio di ciascuna licenza), ai sensi dell'articolo 3, punto 1, dell'allegato A al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, dovuta in relazione ai procedimenti amministrativi avviati con la richiesta di parte, quantificabile, sulla base dei dati trasmessi dall'Agenzia delle dogane e monopoli, relativi agli anni 2015 e 2016, nella seguente misura:

- Anno 2019 (si considera che si debba richiedere la licenza anche per le attività nate dal 29 agosto 2017 alla data di entrata in vigore della disposizione): 1,94 milioni di euro;
- Anno 2020: 0,83 milioni di euro;
- Anno 2021 e successivi: 0,83 milioni di euro.

Art. 36

(Disposizioni in materia di pagamento o deposito dei diritti doganali).

La norma prevede la possibilità per i contribuenti di pagare sia i diritti doganali in senso stretto che tutti gli altri diritti riscossi dalle dogane in forza di specifiche disposizioni legislative, mediante gli strumenti elettronici offerti dalle nuove tecnologie (carte di debito/credito, bonifico bancario, ecc.).

La sostanziale eliminazione del “contante” dal novero dei mezzi di pagamento dei tributi (ora ammesso nel limite massimo di 300 euro) comporta una riduzione dei costi amministrativi connessi al successivo riversamento delle somme in tesoreria da parte degli uffici doganali. Detti minori oneri non sono tuttavia quantificabili a priori, dipendendo fondamentalmente da due fattori variabili: a) le ore/giornate lavorative impiegabili per l’attività di riversamento delle somme presso le strutture preposte (Poste, Banca d’Italia); b) la distanza geografica tra queste ultime e l’ufficio doganale interessato. In linea di massima, è ipotizzabile, ai fini del predetto riversamento, l’impiego di circa un’ora giornaliera per funzionario per ciascun ufficio doganale (84 uffici ubicati su tutto il territorio nazionale).

La modifica normativa non comporta maggiori oneri a carico del bilancio pubblico e l’Agenzia delle Dogane e Monopoli si avvarrà delle risorse umane, strumentali e finanziarie attualmente disponibili.

Art. 37.

(Misure preventive per sostenere il contrasto dell’evasione dei tributi locali).

La disposizione attribuisce la facoltà agli enti locali di subordinare il rilascio o il rinnovo di licenze, autorizzazioni, concessioni, ecc. alla verifica della regolarità circa il pagamento dei tributi locali da parte del richiedente.

Trattandosi di disposizione che mira ad incentivare il pagamento dei tributi locali, la stessa non comporta criticità per la finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO

30 APR. 2019 Il Ragioniere Generale dello Stato

Si verifica positivamente la relazione tecnica a condizione che vengano apportate al provvedimento in oggetto le modifiche di seguito indicate:

- all’articolo 7, comma 5, sostituire le parole: “valutati in” con le parole: “pari a”.

- all’articolo 11 sostituire il comma 2, con il seguente: “2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro per l’anno 2019, si provvede ai sensi dell’articolo 38”.

- all'articolo 15, comma 1, lettera a), sostituire il capoverso lettera c) con il seguente, come da proposta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli:

“c) che l'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'imposta risulti da apposita dichiarazione, redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, trasmessa per via telematica all'Agenzia medesima che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione può riguardare anche più operazioni. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale. Per la verifica di tali indicazioni al momento dell'importazione, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni d'intento per dispensare l'operatore dalla consegna in dogana di copia cartacea delle dichiarazioni di intento e delle ricevute di presentazione. “

- all'articolo 23 sopprimere il comma 2.

- all'articolo 24, comma 1, capoverso Art. 13-bis. Aggiungere infine il seguente periodo: “Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate.”;

- sopprimere l'articolo 26.

- all'articolo 27, comma 4, sostituire le parole: “valutati in” con le parole: “pari a”.

- all'articolo 28, comma 6, sostituire le parole: “valutati in” con le parole: “pari a”.

- all'articolo 30, comma 3, primo periodo, eliminare le parole: “con oneri a carico del bilancio dello Stato”;

- agli articoli 3, 4, 13, 16, 17 e 19 aggiungere alla fine il seguente comma:

“Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle relative attività nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

- dopo l'articolo 37 inserire il seguente:

“ART. 38

(Disposizioni finanziarie)

1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 40 milioni euro per l'anno 2020, di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 9 milioni di euro per l'anno 2023, di 19 milioni di euro per l'anno 2024, di 34 milioni di euro per

l'anno 2025, di 45 milioni di euro per l'anno 2026 e di 38 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2. Agli oneri derivanti dagli articoli 7, comma 5, 9, comma 1, 11, comma 2, 20, comma 2, 25, comma 3, 27, comma 4, 28, comma 6, 30, comma 3, e dal comma 1 del presente articolo, pari a 1,4 euro per l'anno 2019, a 57,435 milioni di euro per l'anno 2020, a 76,035 euro per l'anno 2021, a 76,635 milioni di euro per l'anno 2022, a 75,835 milioni di euro per l'anno 2023, a 75,935 milioni di euro per l'anno 2024, a 76,735 milioni di euro per l'anno 2025, a 83,335 milioni di euro per l'anno 2026 e a 76,335 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 22, 25 e 35.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”.

- con riferimento agli articoli 7, comma 5, 9, comma 1, 11, comma 2, 20, comma 2, 25, comma 3, 27, comma 4, 28, comma 6, 30, comma 3, relativamente alla copertura degli oneri si deve fare riferimento all'articolo di copertura.

Art.	Co.	descrizione	s/e	natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO								
					2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022			
27		Credito di imposta alle imprese venditrici di imballaggi in plastica, in caso di riutilizzo degli imballaggi usati ovvero di raccolta differenziata degli stessi ai fini del successivo avvio al riciclo	s	c			10,0									10,0			
28		Credito di imposta per acquisto di prodotti da riciclo e da riutilizzo	s	c			20,0					20,0					20,0		
30		Fondo da ripartire ai Comuni per la concessione di contributi per aperture e ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi	s	c		5,0	10,0	13,0				5,0	10,0	13,0			5,0	10,0	13,0
35		Reinriduzione della denuncia fiscale per la vendita di alcolici-imposta di bollo	e	t	1,9	0,8	0,8	0,8		1,9	0,8	0,8	0,8	0,8	1,9	0,8	0,8	0,8	0,8
38		Incremento Fondo per interventi strutturali di politica economica	s	c		40,0	6,0	6,0				40,0	6,0	6,0			40,0	6,0	6,0
		TOTALE ENTRATE	e		1,0	46,9	48,7	37,0		1,0	46,9	48,3	20,7		1,0	46,9	48,3	20,7	
		TOTALE SPESE	s		0,5	46,5	47,9	36,8		0,5	46,5	47,5	20,5		0,5	46,5	47,5	20,5	
		SALDO			0,5	0,4	0,8	0,2		0,5	0,4	0,8	0,2		0,5	0,4	0,8	0,2	

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	24
DL 22/2019: Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea. C. 1789 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	24
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	25

SEDE REFERENTE

Giovedì 2 maggio 2019. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.

La seduta comincia alle 14.35.

Variazione nella composizione della Commissione.

Carla RUOCCO, *presidente*, comunica che il deputato Pino Cabras cessa di far parte della Commissione.

DL 22/2019: Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea. C. 1789 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 aprile scorso.

Massimo UNGARO (PD) esprime la propria sostanziale adesione ai principali contenuti del decreto-legge in esame, ricordando che sul provvedimento il Partito democratico, nel corso dell'esame presso il Senato, ha espresso un voto favorevole. Il decreto-legge reca infatti misure di salvaguardia nel caso in cui si dovesse verificare un recesso del Regno Unito dall'Unione europea senza un accordo predefinito, che reputa necessarie in quanto volte a colmare un vuoto normativo presente nella legislazione italiana. Richiama, in particolare, le positive disposizioni in materia di contratti derivati e ricorda che una significativa percentuale di titoli del debito pubblico italiano è detenuta da investitori britannici.

Segnala tuttavia alcune specifiche questioni che appaiono irrisolte e meritevoli di una definizione normativa. Si tratta del problema relativo ai controlli doganali nei porti e negli aeroporti, del tema riguardante il potenziamento degli Uffici consolari italiani, nonché della questione del soggiorno in Italia dei cittadini del Regno Unito e dei loro familiari, aspetto particolarmente complesso, anche a seguito dell'approvazione del cosiddetto decreto

Salvini in tema di immigrazione e sicurezza, che ha modificato i criteri per la concessione dei permessi di soggiorno. Su tali questioni il Partito Democratico si riserva di presentare apposite proposte emendative, dettate dal buonsenso.

Carla RUOCCO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento. Ricorda quindi che l'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 30 aprile scorso ha convenuto di

fissare il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 16 di lunedì 6 maggio prossimo.

Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	26
Nomina dell'ingegnere Rocco Sabelli, del dottor Francesco Landi e della dottoressa Simona Vittoriana Cassarà rispettivamente a presidente e a componenti del consiglio di amministrazione della società Sport e salute Spa. Nomine nn. 19, 20 e 21 (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Pareri favorevoli</i>)	26
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	27

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 2 maggio 2019. — Presidenza del presidente Luigi GALLO.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Nomina dell'ingegnere Rocco Sabelli, del dottor Francesco Landi e della dottoressa Simona Vittoriana Cassarà rispettivamente a presidente e a componenti del consiglio di amministrazione della società Sport e salute Spa.

Nomine nn. 19, 20 e 21.

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Pareri favorevoli).

La Commissione prosegue l'esame congiunto delle proposte di nomina in titolo, rinviato nella seduta del 29 aprile 2019.

Luigi GALLO, *presidente*, prende atto che non vi sono richieste di intervento sul provvedimento.

Domenico FURGIUELE (Lega), *relatore*, propone di esprimere parere favorevole su tutte le proposte di nomina.

Valentina APREA (FI) dichiara che il suo gruppo si asterrà dalla votazione.

Anna ASCANI (PD) dichiara che il suo gruppo voterà contro la proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione procede alle votazioni a scrutinio segreto sulle proposte di parere del relatore.

Luigi GALLO, *presidente*, comunica il risultato della votazione sulla proposta di nomina n. 19:

Presenti:	37
Votanti:	32
Astenuti:	5
Maggioranza:	17
Hanno votato sì:	24
Hanno votato no:	8

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Acunzo, Anzaldi, Ascani, Baldino (in sostituzione della deputata Marzana), Basini, Bella, Belotti, Carbonaro, Casa, Ciampi, Colmellere, D'Arrando (in sostituzione della deputata Azzolina), Di Giorgi, Federico (in sostituzione della deputata Torto), Fogliani, Frate, Furgieue, Gallo, Latini, Lattanzio, Mariani, Melicchio, Nitti, Patelli, Piccoli Nardelli, Prestipino, Raccchella, Rossi, Sasso, Toccafondi, Tuzi e Villani.

Si sono astenuti i deputati: Aprea, Casciello, Marin, Mollicone e Sorte.

Luigi GALLO, *presidente*, comunica il risultato della votazione sulla proposta di nomina n. 20:

Presenti:	37
Votanti:	32
Astenuti:	5
Maggioranza:	17
Hanno votato sì:	24
Hanno votato no:	8

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Acunzo, Anzaldi, Ascani, Baldino (in sostituzione della deputata Marzana), Basini, Bella, Belotti, Carbonaro, Casa, Ciampi, Colmellere, D'Arrando (in sostituzione della deputata Azzolina), Di Giorgi, Federico (in sostituzione della deputata

Torto), Fogliani, Frate, Furgieue, Gallo, Latini, Lattanzio, Mariani, Melicchio, Nitti, Patelli, Piccoli Nardelli, Prestipino, Raccchella, Rossi, Sasso, Toccafondi, Tuzi e Villani.

Si sono astenuti i deputati: Aprea, Casciello, Marin, Mollicone e Sorte.

Luigi GALLO, *presidente*, comunica il risultato della votazione sulla proposta di nomina n. 21:

Presenti:	37
Votanti:	32
Astenuti:	5
Maggioranza:	17
Hanno votato sì:	24
Hanno votato no:	8

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Acunzo, Anzaldi, Ascani, Baldino (in sostituzione della deputata Marzana), Basini, Bella, Belotti, Carbonaro, Casa, Ciampi, Colmellere, D'Arrando (in sostituzione della deputata Azzolina), Di Giorgi, Federico (in sostituzione della deputata Torto), Fogliani, Frate, Furgieue, Gallo, Latini, Lattanzio, Mariani, Melicchio, Nitti, Patelli, Piccoli Nardelli, Prestipino, Raccchella, Rossi, Sasso, Toccafondi, Tuzi e Villani.

Si sono astenuti i deputati: Aprea, Casciello, Marin, Mollicone e Sorte.

Luigi GALLO, *presidente*, avverte che comunicherà alla Presidenza della Camera i pareri favorevoli testé espressi, affinché siano trasmessi al Governo.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 2 maggio 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 15.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	28
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 2 maggio 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.35 alle 14.50.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	29
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015. C. 1648 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	29

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 2 maggio 2019. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 14.

Variazione nella composizione della Commissione.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che il collega Marco Bella, del gruppo Movimento 5 stelle, entra a far parte della Commissione in qualità di sostituto del sottosegretario Carlo Sibilia, membro del Governo.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015.

C. 1648 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Raffaele NEVI (FI), *relatore*, osserva preliminarmente che l'Accordo si inquadra nell'ambito della strategia dell'Unione europea per l'Asia centrale, adottata per rispondere alla crescente importanza della regione ai fini della stabilità, della sicurezza e della diversificazione energetica. La strategia, che trova applicazione in una pluralità di ambiti, tra i quali quelli del commercio e degli investimenti, dell'energia e dei trasporti, dell'ambiente e della gestione delle risorse idriche, prevede approcci diversificati che tengano conto della specificità dei singoli Paesi dell'area.

Fa poi presente che l'Accordo in esame è il risultato di un percorso di progressivo avvicinamento all'Unione europea iniziato nel 2008 e si definisce rafforzato, in quanto, secondo una formula innovativa, intende dare conto dell'approfondimento delle relazioni applicabili dalla UE a Paesi *partner* che, pur non rientrando nella Politica europea di vicinato (PEV), ricoprono comunque ruoli chiave. L'Accordo è volto a rilanciare le basi della cooperazione UE-Kazakhstan, allargando i settori di collaborazione, con particolare riguardo alla cooperazione economica, e a innovare il quadro giuridico dei rapporti tra l'UE e

il Kazakhstan rispetto al precedente assetto basato sull'accordo di partenariato e cooperazione del 1999.

Segnala che il Parlamento europeo, il 17 dicembre 2017, ha espresso un parere favorevole alla conclusione di tale Accordo e che lo scorso 14 marzo ha approvato una risoluzione in cui esorta il Kazakhstan al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, adempiendo agli obblighi internazionali assunti.

Venendo al contenuto dell'Accordo – che consta di un breve preambolo, 9 titoli, 287 articoli, 7 allegati e un Protocollo – ne descrive sinteticamente il contenuto per soffermarsi poi sugli aspetti di interesse per la Commissione Agricoltura.

Il testo stabilisce i principi generali e gli obiettivi dell'Accordo (Titolo I); contiene disposizioni in materia di: dialogo politico e cooperazione nei settori della politica estera e sicurezza (Titolo II); commercio e imprese (Titolo III, che regola, tra l'altro, le questioni sanitarie e fitosanitarie, la proprietà intellettuale e lo sviluppo sostenibile); cooperazione nei settori dell'economia e dello sviluppo sostenibile (Titolo IV, che comprende l'ambiente, la società dell'informazione, l'agricoltura, le politiche sociali e le pari opportunità) nonché della libertà, sicurezza e giustizia (Titolo V). L'Accordo contiene anche previsioni in materia di cultura, ricerca e innovazione, protezione civile e tutela dei consumatori (Titolo VI); cooperazione finanziaria e tecnica (Titolo VII); quadro istituzionale (Titolo VIII) e disposizioni generali e finali (Titolo IX).

Nell'ambito del Titolo IV (articoli da 199 a 234), assume particolare rilievo la cooperazione nell'ambito agricolo e dello sviluppo rurale (capo 15), in quanto il Kazakhstan è un importante *partner* commerciale per l'UE e per l'Italia, soprattutto per quanto riguarda i cereali e i semi oleosi, fondamentali per l'approvvigionamento dell'industria agroalimentare nazionale.

Tale cooperazione ha l'obiettivo di promuovere lo sviluppo agricolo e rurale, attraverso la comprensione reciproca e la

progressiva convergenza delle politiche e delle legislazioni delle Parti (articolo 228). La cooperazione comprende iniziative volte ad agevolare la condivisione di conoscenze e buone prassi in materia di politiche di sviluppo rurale, l'ammodernamento e la sostenibilità della produzione nonché a migliorare la competitività e l'efficienza del settore agricolo e la trasparenza dei mercati (articolo 229).

La cooperazione è tra l'altro volta a favorire lo scambio di esperienze in materia di indicazioni geografiche (IG), di politiche di qualità e dei relativi meccanismi di controllo, nonché di misure per garantire la sicurezza alimentare e lo sviluppo della produzione agricola anche con il metodo biologico.

Con specifico riferimento alla tutela delle IG, l'Accordo (Titolo III, capo 7, articoli da 81 a 83) impegna le Parti a garantire «una protezione adeguata ed illimitata (...), per mezzo di un sistema *sui generis* e in conformità alla legislazione interna, a condizione che l'indicazione geografica sia meritevole di tutela giuridica nel Paese di origine». È inoltre precisato che le disposizioni dell'Accordo integrano le pertinenti norme minime contenute nella normativa dell'OMC (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights – TRIPS*). Tale protezione sarà estesa attraverso il divieto di qualsiasi impiego commerciale abusivo (diretto o indiretto) di una IG e di ogni usurpazione, imitazione o evocazione della stessa. È inoltre previsto che, entro sette anni dall'entrata in vigore dell'Accordo, le Parti avviino uno specifico negoziato per il riconoscimento e la protezione reciproca delle IG nei rispettivi territori. La divulgazione di questi principi, che sono alla base della politica europea nel settore agricolo, è suscettibile di apportare significativi vantaggi anche a favore delle popolazioni rurali kazake, con il conseguente miglioramento e ampliamento reciproco del commercio agroalimentare.

Segnala, infine, che il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. Gli

articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo; l'articolo 3 contiene la clausola di copertura finanziaria e l'articolo 4 riguarda l'entrata in vigore della legge.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

INDICE GENERALE

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale. C. 1074-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
<i>ALLEGATO (Relazione tecnica)</i>	4

VI Finanze

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	24
DL 22/2019: Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea. C. 1789 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	24
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	25

VII Cultura, scienza e istruzione

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	26
Nomina dell'ingegnere Rocco Sabelli, del dottor Francesco Landi e della dottoressa Simona Vittoriana Cassarà rispettivamente a presidente e a componenti del consiglio di amministrazione della società Sport e salute Spa. Nomine nn. 19, 20 e 21 (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Pareri favorevoli</i>)	26
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	27

XI Lavoro pubblico e privato

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	28
---	----

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	29
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015. C. 1648 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	29

